



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
Provincia di Venezia



**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Finalità.
- Art. 2: Ambito di applicazione.
- Art. 3: Vigilanza.
- Art. 4: Richiesta e rilascio di concessioni - autorizzazioni ed altri titoli.

TITOLO 2: NETTEZZA E DECORO

- Art. 5: Disposizioni generali.
- Art. 6: Atti vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico;
- Art. 7: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.
- Art. 8: Manutenzione degli edifici e delle aree.
- Art. 9: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni, pulizia dei luoghi di carico e scarico merci.
- Art. 10: Divieto di getto di opuscoli o foglietti.
- Art. 11: Sgombero neve e ghiaccio.
- Art. 12: Rami e siepi.
- Art. 13: Terreni confinanti col suolo pubblico – fondi incolti.
- Art. 14: Pulizia fossati.
- Art. 15: Esercizio di giochi di abilità.
- Art. 16: Battitura, lavatura ed esposizione di biancheria e panni.
- Art. 17: Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico.
- Art. 18: Trasporto di materiali di facile dispersione.
- Art. 19: Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici.

TITOLO 3: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 20: Disposizioni di carattere generale.
- Art. 21: Segnalazioni sonore – sirene.
- Art. 22: Sorgenti sonore - abitazioni private.
- Art. 23: Apparecchi di riproduzione sonora - Esercizi pubblici e circoli privati.
- Art. 24: Trattenimenti musicali e simili –esercizi pubblici e circoli privati.
- Art. 25: Attività rumorose.
- Art. 26: Dispositivi sonori di allarme.

TITOLO 4: TUTELA DELLA SICUREZZA

- Art. 27: Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere.
- Art. 28: Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse.
- Art. 29: Apertura di botole e chiusini.
- Art. 30: Protezioni in caso di lavori.
- Art. 31: Pitture e verniciature fresche.
- Art. 32: Accensioni di fuochi.
- Art. 33: Trattamenti antiparassitari.
- Art. 34: Depositi esterni.
- Art. 35: Rovinio di parti od accessori di fabbricati.
- Art. 36: Installazione di tralicci - gru ed altri impianti di sollevamento.
- Art. 37: Luminarie e cavi elettrici.

Art. 38: Vasche e fontane.

Art. 39: Cortei - cerimonie - riunioni e manifestazioni.

Art. 40: Targhetta dell'amministratore di condominio.

TITOLO 5: SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41: Accertamento della violazioni.

Art. 42: Importo della sanzioni amministrative.

Art. 43: Sanzioni amministrative accessorie.

Art. 44: procedure autorizzato rie.

Art. 45: Abrogazione di norme.

Art. 46: Entrata in vigore.

Art. 47: Norma finale.

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Quarto d'Altino i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

3. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi come indicati nell'art. 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Salvo diversa previsione, il presente Regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale di rispettarlo.

Art. 3 (Vigilanza)

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco e/o suo delegato ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni amministrative è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 4 (Richiesta e rilascio di concessioni - autorizzazioni ed altri titoli)

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Ufficio competente, con apposita e motivata domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti che in relazione all'attività che si intende esercitare siano ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento.

2. Le occupazioni di suolo pubblico o aperto al pubblico sono disciplinate dallo specifico Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Oltre alle norme regolamentari ed alle prescrizioni riportate sul titolo autorizzatorio i titolari debbono osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di cui al precedente art. 3.

4. L'ufficio competente potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:

a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi;

b) a collaudi statici od a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista abilitato o, qualora il Responsabile del Settore competente lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente.

4. I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.

6. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990.

7. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate con provvedimento scritto e motivato, senza diritto a richiedere al Comune indennità e compensi di sorta in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni ed alle prescrizioni cui sono state subordinate e per motivi di interesse generale.

TITOLO 2: NETTEZZA E DECORO

Art. 5

(Disposizioni generali)

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

3. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 6

(Atti vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico)

1. Sul suolo pubblico od aperto al pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli, eseguire la pulizia di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
- c) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
- d) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto. Per motivi di ordine pubblico, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione delle deturpazioni;
- e) conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;
- f) sdraiarsi sui monumenti e sui gradini degli edifici pubblici e di culto, sedersi sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti, arrampicarsi sui pali, sulle inferiate, sugli edifici e sui monumenti;
- g) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone od agli animali o comunque deteriorare immobili o cose, sparare mortaretti o simili di tipo non concesso dalla autorità di P.S. o in occasioni tali da provocare disturbo alla quiete pubblica, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
- h) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- i) immergersi nelle fontane e vasche pubbliche e gettarvi schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- j) sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire o compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro o recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- k) sdraiarsi o salire con i piedi nelle panchine;

- l) vendere oggetti chiedere l'elemosina e/o effettuare la pulizia dei parabrezza dei veicoli o altre attività sulla carreggiata stradale, in prossimità e corrispondenza degli incroci, e nelle aree di parcheggio salva autorizzazione da parte del comune;
- m) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- n) chiedere l'elemosina con petulanza, esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori;
- o) collocare, affiggere od appendere alcunché sui beni pubblici, ove non sia autorizzato;
- p) chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di Associazioni Riconosciute, Culturali e Politiche che dovranno essere preventivamente autorizzate;
- q) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- s) avvolgere, appoggiare, installare trespoli, sandwich, manifesti o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica, su suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, salvi i casi di autorizzazione temporanea all'esposizione;
- t) collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica, qualsiasi oggetto mobile non adeguatamente assicurato in modo da evitarne la caduta, innaffiare o irrorare fiori o piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato senza far in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 7

(Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici)

1. In caso di occupazione a qualsiasi titolo **di** area pubblica o di pubblico passaggio, gli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, attività artigianali, laboratori e simili, i venditori ambulanti sono tenuti a mantenere puliti il tratto di marciapiede antistante al loro esercizio e le aree circostanti i loro locali od impianti per il raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata. Può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti.
2. La pulizia di cui al comma precedente deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti ed il materiale deve essere debitamente raccolto.

Art. 8

(Manutenzione degli edifici e delle aree)

1. I proprietari, gli amministratori od i locatari di edifici prospicienti le piazze o le vie pubbliche o di uso pubblico, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal **Codice Civile** e dalla normativa vigente, debbono:
 - a) mantenere le facciate in buone condizioni di conservazione, effettuando, quando necessario lavori di manutenzione e di coloritura, seguendo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari interventi;
 - b) effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se destinati all'uso pubblico od utilizzati di fatto dalla collettività, fatto salvo diversa convenzione con l'Amministrazione Pubblica.
 - c) tenere in buono stato di conservazione, provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte, dei serramenti, infissi e serrande, delle tende esterne, dei numeri civici, delle insegne, delle targhe, delle vetrate, degli androni, delle scale, delle inferriate e recinzioni ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
 - d) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
 - e) tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura ove esistente, secondo le disposizioni del Regolamento di Fognatura.
 - f) provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

2. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

3. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro.

Art. 9

(Scarico residui di costruzioni e riparazioni, rifiuti da potatura o sfalci, pulizia luoghi di carico/scarico merci)

1. Salvo autorizzazione è vietato lo scarico ed il deposito, anche temporanei, sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico di qualunque materiale, come residui di costruzioni, calcinacci, materiali inerti o di sterramento, e materiali metallici, risultanze da potatura o sfalci erbosi.

2. Salvo autorizzazione è altresì vietato lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, anche su aree private esposte al pubblico che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine del centro abitato.

3. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, deve lasciare sgombro e pulito il suolo pubblico.

Art. 10

(Divieto di getto di opuscoli o foglietti)

1. È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto o l'apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti od altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico, salvo autorizzazione per iscritto dell'Autorità amministrativa, che, di volta in volta, ne prescrive le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, del traffico e di nettezza urbana.

2. E' vietato apporre adesivi pubblicitari o simili sulla segnaletica stradale, pali della illuminazione pubblica e, comunque, su manufatti di proprietà e/o di utilità pubblica.

Art. 11

(Sgombero neve e ghiaccio)

1. I proprietari, i conduttori e gli amministratori condominiali si devono attivare per sgomberare dalla neve i passaggi pedonali di fronte ai rispettivi fabbricati, per facilitare l'accesso alle abitazioni e alle attività commerciali.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato lo scarico della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi, con attività al piano terreno.

Art. 12

(Rami e siepi)

1. I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine e le recinzioni private ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica secondo quanto stabilito all'art. 29 del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285. Inoltre, le siepi e gli alberi dei privati non dovranno in nessun caso arrecare danno o limitare l'efficacia degli impianti della Pubblica illuminazione, segnaletica e qualsiasi altro impianto o struttura di Pubblico interesse.

2. In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale o il ciglio dei canali.

3. Al fine di prevenire allagamenti con l'otturazione delle caditoie pubbliche per la raccolta acque piovane, i rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Articolo 13
(Terreni confinanti col suolo pubblico – fondi incolti)

1. Il Comune ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni confinanti col suolo pubblico, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o sia necessario nel pubblico interesse.
2. E' vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
3. I fondi incolti, compresi i lotti edificabili, ma non ancora edificati, e le aree verdi private, devono essere regolarmente falciati qualora le essenze arboree superino i 30 cm., per motivi di igiene e decoro.

Art. 14
(Pulizia fossati)

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizione di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali ed aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità delle strade.
2. E' fatto obbligo, inoltre, a tutti i proprietari e conduttori di terreni contermini a canali, fossi di scolo, rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico di provvedere, ogni qual volta necessiti, alla perfetta ripulitura e manutenzione degli alvei di detti canali, fossi, rii e loro affluenti, in modo che sia garantito da parte di ciascun obbligato e per la parte di sua competenza, il libero deflusso delle acque ivi scorrenti.
3. Inoltre, è fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni, frontisti di strade statali, regionali, provinciali, comunali, vicinali ad uso pubblico, di sistemare e ripristinare le ripe e le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento del terreno o di altro materiale, in modo da salvaguardare l'incolumità pubblica.
4. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 31 maggio e per il periodo autunnale entro il 31 ottobre.
5. E' fatto divieto di utilizzare, per le operazioni di cui sopra, l'impiego di diserbanti e/o dissecanti di qualsiasi classe e genere.

Art. 15
(Esercizio di giochi di abilità)

1. E' vietato, in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, al fine di lucro, se non autorizzati.
2. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Art. 16
(Battitura, lavatura ed esposizione di biancheria e panni)

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio dalle finestre e dai terrazzi prospicienti pubbliche vie e piazze, tappeti, panni, stuoie, stracci, materassi ed oggetti similari, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2. E' vietato lavare, distendere od appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico.
3. E' vietato, inoltre, a tale fine:
 - a) tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;
 - b) lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

Art. 17

(Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico)

1. Senza autorizzazione è vietato sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico esercizio di attività artigianali.
2. La riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 18

(Trasporto di materiali di facile dispersione)

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, terra da scavo, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, sostanze organiche e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto ed in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi e disperdersi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto dalle case o negozi poste lungo la pubbliche vie vengono a cadere materie di qualsiasi genere sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo.

Art. 19

(Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici)

1. Nei viali, nei parchi, nelle aree boschive, nei giardini pubblici e nelle aree verdi è vietato:
 - a) l'uso delle attrezzature dei parchi – gioco ai maggiori di anni 14, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;
 - b) la circolazione e la sosta dei veicoli, ad eccezione dei velocipedi se non diversamente segnalato;
 - c) l'accesso dei cani, cavalli o altri animali, ove il divieto sia segnalato;
 - d) entrare nelle aiuole e negli spazi erbosi, laddove il divieto sia segnalato, nonché cogliere i fiori, manomettere piante o siepi o comunque danneggiarle;
 - e) creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
 - g) dedicarsi a giuochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità.
2. È consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

TITOLO 3: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 20

(Disposizioni di carattere generale)

1. In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti ed esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo o alle occupazioni altrui.
2. Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi giuoco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare dette sedi.
3. Sono altresì vietati nel centro abitato gli spari, gli scoppi e l'accensione di fuochi pirotecnici salvo deroghe autorizzate dai competenti uffici in occasione di particolari festività.

Art. 21
(Segnalazioni sonore – sirene)

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro. Tali segnalazioni devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi e di intensità moderata.
3. In ogni caso l'Autorità Comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
4. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità fonica a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti od altri apparecchi sonori di amplificazione.
5. Il suono delle campane e le invocazioni vocali religiose, per tutto il periodo dell'anno, è consentito dalle ore 6,00 alle ore 22,00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose previste dai riti religiosi e dalle consuetudini locali.

Art. 22
(Sorgenti sonore - abitazioni private)

1. Le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, impianti stereo e simili, elettrodomestici ivi compresi le macchine da giardinaggio con motore a scoppio,) non devono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 22.00 e fino alle ore 8.00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13.00 alle ore 15,30, nel periodo 1° aprile-30 settembre e dalle 13.00 alle ore 15.00 negli altri mesi. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.
2. E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali.
3. Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali negli orari di cui al comma 1 del presente articolo, a meno che il locale non sia dotato di speciale insonorizzazione atta a garantire l'assenza in altre unità abitative di immissioni sonore apprezzabili da attestarsi con certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della legge 447/95.

Art. 23
(Apparecchi di riproduzione sonora - Esercizi pubblici e circoli privati)

1. L'installazione ed il funzionamento di apparecchi radio, televisivi e di riproduzione sonora e visiva all'interno ed all'esterno di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in pubblici esercizi e circoli privati non è soggetta al rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, quando i trattenimenti predetti vengano effettuati in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale e non siano svolti in locali appositamente allestiti od a ciò destinati in via esclusiva.
2. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e dal piano di classificazione acustica comunale, l'uso degli apparecchi radio o di riproduzione sonora deve cessare alle ore 23,00, salvo, in caso di apparecchi interni, che il locale non sia adeguatamente insonorizzato, da attestarsi tramite perizia di un tecnico competente in acustica ambientale di cui all'art. 2 della legge 447/95, oppure qualora, per la particolare localizzazione dello stesso, la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica avuto riguardo all'ubicazione dell'esercizio stesso rispetto ad insediamenti abitativi; in tali ipotesi gli apparecchi potranno essere usati fino all'orario di chiusura dell'esercizio;
3. L'utilizzo di apparecchi televisivi è soggetto alle seguenti modalità:
 - a) gli apparecchi televisivi devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela.

- b) devono essere evitati gli affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
- c) gli apparecchi televisivi non devono essere visibili dalla pubblica via, devono essere tenuti a basso volume ed il loro uso è soggetto alle limitazioni di cui al comma 2;
- d) durante le trasmissioni non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, per evitare che si trasformi, con la disposizione in fila di sedie o panche, in una sala televisiva vera e propria;
- e) Non deve essere corrisposto alcun compenso da parte degli avventori per la visione dei programmi sia sotto forma di biglietto di ingresso sia di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- f) L'esercizio prolungato oltre le ore 23,00 delle succitate attività di trattenimento è soggetto a comunicazione da parte del titolare del pubblico esercizio, il quale dovrà produrre al Settore Attività Produttive del Comune la perizia di un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della legge 447/95, comprovante l'insonorizzazione del locale.

Art. 24

(Trattenimenti musicali e simili – esercizi pubblici e circoli privati)

1. La realizzazione di piccoli trattenimenti musicali e simili, esclusi i trattenimenti danzanti, all'interno di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuati senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento di costi nelle consumazioni non sono assoggettati alla denuncia di inizio attività di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. e trovano riscontro così come previsto dall'art. 31 della Legge Regionale 21.9.2007, n. 29.

2. Qualora i trattenimenti predetti vengano effettuati all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono sottoposti al rilascio dell'autorizzazione dei competenti uffici comunali.

3. Qualora i trattenimenti predetti non vengano effettuati in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale di somministrazione e siano svolti in locali appositamente allestiti od a ciò destinati in via esclusiva inclusi i circoli privati, l'esercizio di detta attività è assoggettato alla licenza di agibilità e di inizio attività di cui agli artt. 80 e 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773.

4. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e dal piano di classificazione acustica comunale, l'esercizio di dette attività, dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Il volume sonoro deve essere contenuto in modo da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, tale da non essere da richiamo per il pubblico all'esterno dello stesso;
- b) L'attività di trattenimento deve cessare entro le ore 23,00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato (da attestarsi tramite perizia giurata di un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della legge 447/95) oppure qualora per la particolare localizzazione dello stesso la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica avuto riguardo all'ubicazione dell'esercizio stesso rispetto ad insediamenti abitativi; in tali ipotesi il trattenimento potrà essere protratto fino all'orario di chiusura dell'esercizio;
- c) Non deve essere corrisposto alcun compenso da parte degli avventori in occasione dei trattenimenti suesposti, sia sotto forma di biglietto di ingresso sia sotto forma di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;

5. È vietata la modifica delle strutture e degli arredi dell'esercizio atta a realizzare spazi funzionali in via prevalente alla fruizione da parte della clientela del trattenimento rispetto all'attività principale. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti ad asportare i residui di consumazione dal suolo pubblico nel raggio di 20 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

6. Al titolare od all'esercente l'esercizio pubblico od il circolo privato è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 25

(Attività rumorose)

1. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e dal Piano di classificazione acustica comunale e salvo deroghe per comprovati motivi

concesse dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, come l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale, nei limiti previsti dal regolamento del Piano di classificazione acustica comunale e dovrà comunque essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

2. L'esercizio delle professioni, arti e mestieri suindicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dal P.R.G.

Art. 26 **(Dispositivi sonori di allarme)**

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, deve essere tarato in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso deve cessare entro quindici minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, giallo o arancio visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
- c) i segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della Polizia.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico della ditta in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. I veicoli, in caso di funzionamento del dispositivo d'allarme non corrispondente alle disposizioni del presente articolo verranno rimossi e depositati in idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

TITOLO 4: TUTELA DELLA SICUREZZA

Art. 27 **(Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere)**

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori che arrechino inconvenienti, danno o molestia.

2. Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

3. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo conforme alla normativa specifica di settore.

4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, nel territorio comunale l'arresto prolungato dei veicoli a motore deve avvenire a motore spento. Si intende prolungato l'arresto eccedente i 120", che non sia giustificato da validi motivi

Art. 28 **(Protezione di pozzi - cisterne e simili)**

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura..

Art. 29
(Apertura di botole e chiusini)

1. E' vietato in aree pubbliche od aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione ed ispezione da parte dei proprietari degli stessi od altre persone preposte.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente devono essere eseguite con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 30
(Protezioni in caso di lavori)

1. In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici possano cadere sui passanti e che il lavoro non sia comunque causa di inconvenienti.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate od imbiancare facciate o muri di recinzione di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
3. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 31
(Pitture e verniciature fresche)

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici od aperti al pubblico passaggio, dipinti di fresco, devono essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 32
(Accensioni di fuochi)

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. In occasione di feste locali tradizionali potrà essere autorizzata l'accensione di falò.
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, purché non siano appositamente attrezzate o autorizzate.
4. Con apposita ordinanza sindacale potrà essere disciplinata, nel rispetto della normativa in vigore, l'accensione di fuochi aperti, per bruciare rifiuti provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, nel caso l'eliminazione sia assolutamente indispensabile e la sua discarica e putrefazione richiedano un dispendio sproporzionato.

Art. 33
(Trattamenti antiparassitari)

1. Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).
2. L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
3. Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
- c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
- d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
- f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- h) nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- i) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
- j) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- k) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- l) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- m) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
- n) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- o) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.

4. Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. a), b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

Art. 34 (Depositi esterni)

1. Al fine di prevenire l'infestazione della *Aedes Albopictus* (zanzara tigre), presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici è vietato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, salvo non siano idoneamente ricoperti con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi ristagno di acqua piovana.

2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3. Il Sindaco può in ogni momento adottare provvedimenti urgenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre, allo scopo di tutelare la salute pubblica.

Art. 35 (Rovino di parti od accessori di fabbricati)

1. Oltre a quanto prescritto nel titolo II del presente Regolamento per la nettezza ed il decoro del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

2. Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

3. Qualora si verificchino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

4. Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Art. 36

(Installazione di tralicci - gru ed altri impianti di sollevamento)

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve esser effettuata secondo le regole della buona tecnica, solidamente ancorati, in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico o cadute sull'altrui proprietà.

2. E' vietato tenere sospesi carichi sul suolo pubblico o aperto al pubblico, nonchè sulla proprietà altrui., fatte salve eventuali autorizzazioni ed in ogni caso predisponendo idonei accorgimenti atti ad evitare pericolo.

3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 37

(Luminarie e cavi elettrici)

1. L'installazione di luminarie, addobbi luminosi e cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

2. Le installazioni, di cui al comma precedente, debbono esser eseguite secondo le regole della buona tecnica, per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose, e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,00 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati né attivati. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dal termine della manifestazione.

Art. 38

(Vasche e fontane)

1. E' proibito gettare nelle fontane e a vasche pubbliche detriti, rifiuti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, o attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

3. E' vietato altresì bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane od attingere con qualsiasi sistema acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 39
(Cortei - cerimonie - riunioni e manifestazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento, ad esclusione dei cortei funebri.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti di circolazione, l'avviso all'ufficio competente dovrà essere dato almeno 15 giorni prima.
3. Per quanto riguarda i comizi elettorali si applica la disciplina di riferimento.

Art. 40
(Targhetta dell'amministratore di condominio)

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

TITOLO 5: SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41
(Accertamento delle violazioni)

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche.

Art. 42
(Importo delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. La determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento verranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento che ne farà parte integrante.

Art. 43
(Sanzioni amministrative accessorie)

1. Quando le norme del presente Regolamento dispongono oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria anche una sanzione amministrativa accessoria (obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, sequestro, rimozione delle opere ecc.) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. L'organo accertatore provvederà all'inoltro del verbale di accertamento, debitamente notificato, al competente ufficio comunale per l'emanazione di ulteriori e specifiche sanzioni amministrative accessorie.
2. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal provvedimento.
3. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 2, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso; le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 44
(Procedure autorizzatorie)

1. In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa vigente, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge nr. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche intervenute in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio-assenso.

Art. 45
(Abrogazioni di norme)

1. Il presente Regolamento Comunale abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile.

Art. 46
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 47
(Norma finale)

1. Eventuali modifiche, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.